



# UNIVERSITÀ DI PARMA

## REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI STUDI SUPERIORI IN ALIMENTI E NUTRIZIONE

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1 - Denominazione e sede

1. Ai sensi degli artt. 20 e 27 dello Statuto dell'Università di Parma la Scuola è denominata Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione – *School of Advanced Studies on Food and Nutrition*, d'ora in poi denominata Scuola.
2. La Scuola ha sede presso il Campus delle Scienze dell'Università di Parma, gode di autonomia amministrativa e costituisce autonomo centro di responsabilità e di costo, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
3. L'istituzione e l'attivazione della Scuola sono proposte da uno o più Dipartimenti dell'Ateneo, che assumono la qualità di proponenti.

#### Articolo 2 - Finalità e oggetto

1. La Scuola:
  - a) si propone quale punto di riferimento per gli studi avanzati, lo sviluppo progettuale, le attività formative e di trasferimento tecnologico nell'ambito agro-alimentare e della nutrizione umana;
  - b) mira a svolgere un'azione caratterizzata dall'integrazione di competenze di comprovato alto livello, con l'obiettivo di erogare una formazione di eccellenza negli ambiti di interesse;
  - c) costituisce un luogo preferenziale di incontro e confronto dei settori pubblici e privati, svolgendo un ruolo attivo di incubatore di idee e competenze innovative.
2. La Scuola offre percorsi formativi di elevata qualificazione, caratterizzati da intersettorialità e connotazione internazionale, finalizzati allo sviluppo di figure professionali in grado di comprendere e affrontare le nuove problematiche di sicurezza, qualità e innovazione dei prodotti alimentari che i cambiamenti demografici, ambientali, della globalizzazione dei mercati e dei sistemi produttivi comportano.  
Ha quali principali ambiti di intervento: la produzione e la sicurezza degli alimenti, la valutazione e comunicazione del rischio alimentare, la nutrizione umana, l'impatto socio-economico e il quadro normativo, l'interazione tra alimenti, salute e ambiente (One Health). Tali ambiti sono declinati nelle seguenti aree tematiche: *Food Safety and Quality, Nutrition, Law & Policy, Economy, Food Processing*
3. Per il perseguimento delle proprie finalità, la Scuola promuove attività di alta qualificazione, caratterizzate da un approccio multidisciplinare, anche attraverso programmi di collaborazione con Atenei nazionali e internazionali, enti pubblici o privati, agenzie internazionali.



4. In particolare, conformemente al Regolamento didattico di Ateneo, d'intesa con i Consigli di corso di studio e i Dipartimenti di riferimento, può promuovere:
  - a. l'organizzazione di corsi di eccellenza per studenti iscritti a percorsi di studio dell'Ateneo di Parma;
  - b. l'istituzione di corsi di perfezionamento e di alta formazione; master di primo e secondo livello; corsi dottorali o post-dottorali negli ambiti formativi e di ricerca tecnico-scientifici propri del settore alimentare quali, ad esempio, la valutazione del rischio, l'innovazione di prodotto e processo, la normativa di riferimento, la sostenibilità ambientale, la sicurezza alimentare, l'educazione a corretti stili di vita, l'utilizzo delle tecnologie sostenibili, l'uso di risorse materiali ed energetiche in un'ottica di economia circolare, con una particolare attenzione alla protezione dell'ambiente e della salute delle persone;
  - c. attività di ricerca in collaborazione con istituzioni pubbliche o private, nazionali e internazionali, anche al fine di favorire la prosecuzione del percorso formativo o l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro;
  - d. attività di supporto dei Dottorati di ricerca sui temi di competenza.
5. La Scuola, può promuovere, istituire, attivare e gestire direttamente ulteriori attività rispetto a quelle di cui al comma precedente quali, a titolo esemplificativo, corsi brevi, di formazione continua e permanente, *Training on the Job*.
6. La Scuola organizza convegni, seminari, conferenze e ogni altra iniziativa strumentale alle proprie finalità.

## Articolo 3 – Proponenti

1. I Dipartimenti, che hanno presentato proposta di istituzione o attivazione della Scuola, possono proporre l'afferenza e attribuire la realizzazione di talune loro attività formative, scientifiche, di servizio alla Scuola.
2. In particolare, ogni Dipartimento proponente, in sede di istituzione di un corso di cui all'art. 2, può proporre l'afferenza alla Scuola. I corsi dottorali sono istituiti d'intesa con il Consiglio del Corso e/o con il Comitato Scientifico della Scuola dottorale.

## CAPO II – STRUTTURA

### Articolo 4 – Organi e Organismi

1. Sono organi della Scuola:
  - a. il Presidente;
  - b. il Consiglio.
2. Sono organismi della Scuola
  - a. il Comitato Consultivo;
  - b. il Collegio di Presidenza.



## Articolo 5 – Presidente

1. Il Presidente è il Rettore pro tempore dell'Università di Parma o un suo Delegato. Il Presidente è componente di diritto del Comitato consultivo.
2. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
  - a. nomina, fra i componenti del Consiglio, un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
  - b. presiede e convoca il Consiglio;
  - c. costituisce, con proprio atto, il Collegio di Presidenza;
  - d. propone al Consiglio l'indirizzo strategico, avvalendosi del Collegio di Presidenza;
  - e. sottopone al Consiglio il budget e le variazioni dello stesso, nel rispetto del Regolamento e delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Parma;
  - f. sottoscrive gli accordi e le convenzioni con rilevanza esterna;
  - g. svolge tutte le funzioni ad esso esplicitamente demandate dalla normativa di Ateneo o dalla legge, e che non siano espressamente attribuite ad altri organi o al Collegio di Presidenza.

## Articolo 6 - Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, pianificazione e programmazione anche gestionale della Scuola; dura in carica tre anni e il mandato dei componenti è rinnovabile.
2. Fanno parte del Consiglio:
  - il Presidente della Scuola, che lo presiede;
  - il Presidente del Comitato Consultivo;
  - un Docente per ciascuna delle aree tematiche di cui al precedente art. 2, comma 2, nominato dal Rettore su proposta dei Dipartimenti proponenti;
  - un rappresentante del Senato Accademico da esso designato.
3. Il Consiglio della Scuola:
  - a. esercita le funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione strategica e sviluppo anche su base pluriennale;
  - b. propone l'istituzione e l'attivazione dei corsi, anche sulla base di specifiche esigenze delle imprese/istituzioni;
  - c. approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità della Scuola e la piena attuazione della programmazione dell'attività formativa e di ricerca;
  - d. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzo delle risorse di cui alla lettera precedente;
  - e. acquisisce le richieste di attività formative e di ricerca avanzate dagli *stakeholder*;
  - f. nomina eventuali responsabili di percorsi formativi e/o di ricerca;
  - g. individua al proprio interno il coordinatore delle attività



4. Il Consiglio attiva le iniziative formative e costituisce i singoli Comitati di gestione, con funzione di indirizzo e attuazione dei singoli percorsi formativi, composti dai Docenti nazionali e stranieri che impartiscono insegnamenti nell'ambito dei Corsi della Scuola.
5. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi. È convocato in via straordinaria dal Presidente della Scuola o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

## Articolo 7 - Comitato consultivo

1. Il Comitato Consultivo è un organismo composto da rappresentanti di enti, organizzazioni, imprese pubbliche e private, che espressamente ne facciano richiesta al Presidente o su invito del medesimo, ammessi con deliberazione del Consiglio. Il Comitato consultivo dura in carica tre anni; il mandato è rinnovabile.
2. Il Comitato elegge nel proprio ambito un Presidente, componente di diritto del Consiglio della Scuola. Il Presidente può delegare qualunque altro componente del Comitato a sostituirlo nelle sue funzioni.
3. Il Comitato consultivo esercita le seguenti attribuzioni:
  - a. esprime istanze di ricerca e di formazione degli *stakeholder*;
  - b. identifica e propone figure di elevata professionalità quali testimoni e formatori da inserire nei percorsi didattici;
  - c. concorda con gli altri organi della Scuola le attività di tirocinio destinate agli studenti;
  - d. identifica e propone al Consiglio della Scuola percorsi occupazionali rivolti agli studenti;
  - e. promuove le attività della Scuola presso i collaboratori e i *partner* degli Enti e delle organizzazioni rappresentate nel Comitato stesso.
4. Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi. In via straordinaria, è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta questo ne ravvisi la necessità, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

## Articolo 8 - Collegio di Presidenza

1. Il Collegio di Presidenza è l'organismo che assiste e coadiuva il Presidente della Scuola nell'individuazione e definizione degli indirizzi strategici da proporre al Consiglio. Il Collegio di Presidenza dura in carica tre anni; il mandato è rinnovabile.
2. Fanno parte del Collegio di Presidenza, su invito del Presidente della Scuola, previo loro assenso, i rappresentanti di istituzioni locali, nazionali, europee e internazionali, tra cui il Comune di Parma, la Regione Emilia Romagna e l'EFSA (*European Food Safety Authority*).



## CAPO III – FUNZIONAMENTO

### Articolo 9 - Gestione e risorse

1. Il modello gestionale applicato alla Scuola è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Parma, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Le risorse della Scuola sono costituite da:
  - a. proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e di ricerca;
  - b. fondi erogati sulla base di convenzioni e accordi attinenti alle attività della Scuola;
  - c. contributi pubblici e privati, per la realizzazione delle attività formative e scientifiche;
  - d. fondi erogati sulla base di progettazione competitiva nazionale e internazionale;
  - e. eventuale dotazione ordinaria, deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
  - f. eventuali risorse straordinarie di Ateneo;
  - g. donazioni, lasciti o legati.

### Articolo 10 - Collaborazioni

1. Gli Enti pubblici e privati possono, nel rispetto della vigente normativa e dello Statuto dell'Università di Parma, chiedere di partecipare alle attività della Scuola attraverso forme di sostegno e di collaborazione e/o mettendo a disposizione della Scuola risorse economiche, strutturali, strumentali e umane. Tali collaborazioni saranno disciplinate da apposite convenzioni.

### Articolo 11 - Valorizzazione del merito

1. Il Consiglio può individuare una o più iniziative formative della Scuola riservate ad allievi ammessi, sulla base di criteri fondati esclusivamente sul merito, mediante concorso nazionale pubblico.
2. Il Consiglio può, inoltre, individuare in una o più iniziative formative della Scuola un numero di posti da riservare ad allievi ammessi, sulla base di criteri fondati esclusivamente sul merito, mediante concorso nazionale pubblico.

### Articolo 12 - Personale

1. Alla Scuola è assegnato personale tecnico e amministrativo messo a disposizione dai Dipartimenti proponenti e/o individuato dall'Università di Parma.
2. I Dipartimenti che aderiscono alla Scuola propongono al Direttore Generale dell'Ateneo, il Coordinatore amministrativo della Scuola.

## CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI



## **Articolo 13 - Norme di attuazione, transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo.
2. Per tutto quanto in esso non previsto, con riferimento al funzionamento degli Organi, convocazione delle sedute, votazioni ecc., si rinvia alla normativa interna di Ateneo.
3. In via transitoria e in attesa dell'ottenimento dell'accREDITAMENTO di legge da parte del Ministero, Istruzione, Università e Ricerca, la Scuola può porre in essere ogni iniziativa e/o attività per il valido espletamento delle quali l'accREDITAMENTO non è condizione essenziale.